SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 230 **del** 28/02/2024

OGGETTO: Approvazione atti e indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi. Importo complessivo di € 5.721.889,60 iva esclusa.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: BARBARA GENTILE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 19/01/2024 13:58:48 CET	Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 19/01/2024 13:59:48 CET	Firmatario: PAOLA BRAZZODURO Data: 19/01/2024 16:16:22 CET

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole — Firmatario: ROBERTA VOLPINI, Data: 08/02/2024 15:40:29 CET — (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole — Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO, Data: 09/02/2024 09:39:11 CET — (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.110 pagine di cui n.104 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE
Data: 28/02/2024 10:04:03 CET

REGIONE LAZIO

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è preso atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

VISTO l'atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTA la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale sono state individuate le competenze concernenti l'adozione degli atti amministrativi Aziendali;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO che in data 31/12/2023 è scaduto l'Accordo Quadro concernente l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1 discendenti dalla aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 454 del 15/06/2020;

che in considerazione di ciò, al fine di definire fabbisogni, criticità ed esigenze funzionali alla realizzazione del servizio in oggetto, l'UOC Acquisizione Beni e Servizi, con mail del 14/12/2023 - agli atti dell'ufficio - ha rappresentato la necessità di ricevere il capitolato tecnico per poter avviare la relativa iniziativa di acquisto;

che ad esito dei lavori di elaborazione della documentazione di gara e di acquisizione e rielaborazione dei relativi fabbisogni, il DEC del servizio attualmente in essere dell'appalto congiuntamente col Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, con nota prot. n. 184845/2023 del 19/12/2023 (All. 1), ha trasmesso il capitolato di gara;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 185793/2023 del 20/12/2023 la Asl Roma 1 ha richiesto al Comune di Roma Capitale, Direzione Servizi alla Persona, al fine di garantire certezza economica sulle coperture dei valori posti a base di gara e a parità di quota percentuale applicata per la ripartizione dei costi tra le due amministrazioni, di voler porre in essere i necessari atti contabili e di voler pertanto garantire un aumento del fondo destinato da Roma capitale annualmente al servizio in oggetto, per un ammontare complessivo di circa € 615.000,00 annui;

VISTA la Deliberazione n. 683 del 28/09/2022 di "*Adozione del Documento Unico di Programmazione, comprendente il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (anni 2023-2024) ed il Programma triennale dei lavori (anni 2023-2025) della ASL* Roma 1, adottata in virtù della Deliberazione Regione Lazio n. 988 del 30.12.2021 recante "Adozione *del Piano biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-ter del Regolamento Regionale n.1/2002 e smi* ", che prevede lo svolgimento in autonomia di una procedura di gara avente ad oggetto l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica;

RITENUTO inoltre di dover escludere, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, la possibilità di suddivisione in lotti della procedura di gara in oggetto in considerazione, per quanto più specificatamente descritto nel capitolato tecnico allegato al presente atto, della sostanziale omogeneità sul piano operativo e tecnico delle attività e dei servizi aggiuntivi correlati al servizio, nonché della necessità dell'Azienda di garantire una gestione unitaria dello stesso e per assicurare il raggiungimento di economie di scala per il contenimento della spesa;

ATTESO che gli elaborati di gara prevedono che l'aggiudicazione dell'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023

RITENUTO pertanto, di procedere all'indizione di una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.721.889,60 iva esclusa;

VISTA la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 2):
Capitolato speciale
Schema di Accordo Quadro
Schema di Contratto Attuativo
Disciplinare di gara
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2a – Schema di offerta economica;
Allegato 2b – Voci di costo e costo della manodopera
Allegato 3 – Patto di integrità
Allegato 4 – Informativa Privacy
Allegato 5 – DCA_U00247_2019

RITENUTO peraltro, in ottemperanza a quanto stabilito dell'art. 25, co.1 del D.Lgs. n. 36/2023 di utilizzare, ai fini della gestione della procedura il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, accessibile al sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/;

TENUTO CONTO della necessità di provvedere alla pubblicazione, secondo legislazione vigente, del Bando di gara;

VISTA la deliberazione n. 13 del 19/04/2022 avente ad oggetto "*Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici*";

ATTESO che in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

a1) Importo a base d'asta	€ 5.721.889,60
a2) Costi sicurezza	0,00 €
a3) Accantonamento revisione prezzi	183.100,47 €
Totale a)	5.904.990,07€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	7.008,00 €
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	1.752,00 €
b3) IVA 5% su importo a base d'asta	286.094,48 €
Totale b)	294.854,48 €
IMPORTO TOTALE a) + b)	6.199.844,55 €

che il quadro economico tiene conto altresì del contenuto della clausola di revisione prezzi e, ai fini del calcolo della quota di accantonamento, del recente andamento dell'indice ISTAT FOI;

che le specifiche di cui all'art. 15 del Regolamento n. 13/2022 sono contenute nell'allegato "Prospetto di ripartizione quota incentivi" (All. 3);

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, la gara comunitaria a procedura aperta per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.721.889,60 iva al 5% esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato speciale
- Schema di Accordo Quadro
- Schema di Contratto Attuativo
- Disciplinare di gara

Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2a – Schema di offerta economica;
Allegato 2b – Voci di costo e costo della manodopera
Allegato 3 – Patto di integrità
Allegato 4 – Informativa Privacy
Allegato 5 – DCA_U00247_2019

di approvare il quadro economico di cui in premessa ed il prospetto di ripartizione quota incentivi allegato al presente provvedimento;

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, dott.ssa Cristina Franco, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Cristina Franco	Dott.ssa Cristina Franco	Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*	*Firmato digitalmente*

IL COMMISSARIO STAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:
- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Approvazione atti e indizione della gara comunitaria a procedura aperta per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi. Importo complessivo di € 5.721.889,60 iva esclusa."* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, la gara comunitaria a procedura aperta per l'individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.721.889,60 iva al 5% esclusa;
di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Capitolato speciale
Schema di Accordo Quadro
Schema di Contratto Attuativo
Disciplinare di gara
Allegato 1 – Domanda di partecipazione
Allegato 2a – Schema di offerta economica;
Allegato 2b – Voci di costo e costo della manodopera
Allegato 3 – Patto di integrità
Allegato 4 – Informativa Privacy
Allegato 5 – DCA_U00247_2019

di approvare il quadro economico di cui in premessa ed il prospetto di ripartizione quota incentivi allegato al presente provvedimento;

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, Dott.ssa Cristina Franco, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 36/2023;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1
Distretto 2

Prot. n. 184845
del 19/12/2023

Alla c.a. del Dir. UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

e, p.c. Dott. Luigi Roberti

Oggetto: Soggiorni Estivi Disabili / DSM anno 2024/2025:
convalida del capitolato.

A riscontro di quanto ricevuto con mail del 14 dicembre u,s, con la presente si approva il capitolato allegato relativo alla *"Procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio concernente lo svolgimento di soggiorni estivi socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1"* per anno 2024/2025.

Distinti saluti

Il Direttore Dipartimento Salute Mentale
Dott. Giuseppe Ducci

Il Direttore Distretto 2 e DEC
Dott. Camillo Giulio De Gregorio

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DI SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

La ASL Roma 1, in linea con le prescrizioni normative regionali vigenti (art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11) considera di particolare rilevanza l'attività riabilitativa svolta in un contesto diverso da quello familiare come quello dei soggiorni estivi nell'ambito della presa in carico degli utenti, minori ed adulti, affetti da disabilità e/o patologia psichiatrica. Essi rappresentano infatti un'occasione significativa per la prosecuzione e verifica del Progetto Riabilitativo Individuale predisposto dall'équipe ASL di presa in carico, in accordo con l'utente e/o la famiglia, da realizzarsi in strutture ricettive in località turistiche del territorio italiano.

In particolare la l.r. 11/2016, nell'ambito del sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi socio assistenziali, prevede, all'art. 29:

- la realizzazione dei servizi per la vacanza rivolti, tra l'altro, alle persone con disabilità per fornire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e consentire, contestualmente, ai familiari di fruire di momenti di sollievo e riposo (comma 1);
- la realizzazione dei servizi vacanza per le persone con disabilità, le persone con disagio psichico e le persone anziane, anche non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari (comma 2, lett. b).

I soggiorni estivi inoltre sono disciplinati, nei diversi ambiti di intervento, dai seguenti atti amministrativi generali:

- **Salute mentale**: Deliberazione Regionale n. 730/88, Circolare Assessorato Enti Locali n. 30/89 e DGR n. 501 del 10/04/2001, nelle quali viene tra l'altro sancita la competenza delle Aziende UU.SS.LL. nella gestione dei soggiorni estivi per pazienti assistiti dal DSM, quale prosecuzione in località climatica dei trattamenti riabilitativi abitualmente erogati agli aventi diritto.
- **Disabilità:** Deliberazione Regionale n. 730/88, Circolari Assessorato Enti Locali nn. 30/89, 724/93 e 588/95 e DGR n. 501 del 10/04/2001, nelle quali viene tra l'altro sancita la competenza delle Aziende UU.SS.LL. nella gestione dei soggiorni estivi per portatori di handicap, quale prosecuzione in località climatica dei trattamenti riabilitativi abitualmente erogati agli aventi diritto.

Più recentemente con la DGR n. 418/2017 (integrativa della DGR n. 501 del 10/04/2001) e con Circolari esplicative prot. n. 308111/2018 e n. 326231/2019, la Regione Lazio:

1. *"…assume, come punto di riferimento per le proprie politiche sociali la centralità della persona e, in favore delle persone con disabilità, promuove azioni di sistema ed interventi a carattere territoriale per favorire la presa in carico integrata, la valorizzazione delle capacità residue, l'autonomia, le pari opportunità e l'inclusione sociale"* e prende atto *" della notevole rilevanza dell'attività di riabilitazione per le persone offerta in un contesto di vita diverso da quello quotidiano come quello dei soggiorni estivi che rappresentano nel contempo:*
   - Un momento specifico del percorso individuale definito dal progetto riabilitativo;
   - Uno strumento per facilitare l'attuazione del progetto stesso potenziandone i risultati;
   - Uno strumento che eleva la qualità della vita della persona disabile, in particolare la gestione del tempo libero, attraverso una organizzazione del servizio fondata sulla valutazione professionale competente

dei bisogni di accompagnamento delle persone partecipanti, in relazione alla complessità delle loro problematiche socio-sanitarie.

La menzionata DGR 501/01 fissa altresì anche la competenza dell'Amministrazione Comunale, visto il carattere sia sanitario che socio-assistenziale dei soggiorni stessi, stabilendo che la connessa organizzazione deve scaturire sulla scorta di accordi di collaborazione tra Aziende Sanitarie e Roma Capitale, con riparto delle relative spese di gestione, che attribuisca all'Amministrazione Comunale il carico degli oneri alberghieri, di trasporto, assicurativi ed economali relativi agli utenti e alla ASL gli oneri riguardanti il compenso per le prestazioni lavorative, le spese alberghiere, di trasporto, assicurative ed economali degli operatori impiegati nei soggiorni, siano essi dipendenti e/o in convenzione.

In base a quanto stabilito dalla DGR n. 501/01, Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona – U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili e Integrazione Socio-Sanitaria eroga annualmente alle AA.SS.LL. territorialmente competenti la quota sociale utile alla realizzazione dei soggiorni relativamente ai costi di propria competenza.

La ASL Roma1, in considerazione del fatto che:

- i servizi di presa in carico Disabili Adulti, TSMREE che si avvalgono della presente procedura continuano a non disporre di un numero sufficiente di operatori dipendenti disponibili ed idonei ad organizzare e a garantire lo svolgimento regolare dei soggiorni estivi a favore degli utenti residenti seguiti e che non sono in trattamento residenziale o semiresidenziale c/o i Centri di riabilitazione ex art. 26 (minori o adulti);
- relativamente alla realizzazione dei soggiorni estivi a favore di soggetti in carico direttamente ai servizi ASL, la Regione Lazio non ha ancora individuato Organismi Accreditati né fornito indicazioni circa le modalità di acquisizione del servizio da parte delle ASL;

ritiene necessario attivare la presente procedura al fine di individuare Operatori cui affidare la realizzazione dei soggiorni estivi quale parte integrante del percorso riabilitativo individuale concordato tra i servizi distrettuali di presa in carico, l'utente e la sua famiglia.

La scelta della procedura di acquisizione del servizio mira quindi a conciliare l'impossibilità di definire e quantificare in modo predeterminato tipologia e durata del progetto di soggiorno maggiormente idoneo per ogni utente in carico, essendo il progetto strettamente collegato all'evoluzione del programma riabilitativo individuale, allo stato di salute ed alle condizioni socio-ambientali contingenti, alle esigenze di continuità assistenziale dell'utente.

La formale e motivata individuazione dell'Operatore con la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente sarà pertanto necessariamente demandata a una fase successiva, nella quale le équipe territoriali di presa in carico (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE) valutano, congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia, lo stato di attuazione del programma riabilitativo individuale.

Il DSM attiva progetti di Soggiorni Estivi sia per utenti residenti al proprio domicilio in carico presso i servizi territoriali psichiatrici, sia per utenti inseriti nelle strutture residenziali a gestione diretta DSM,

L'individuazione dell'Operatore con la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente sarà determinata con analoghe modalità.

Destinatari

Come ribadito anche nell'Allegato A della DGR 407 del 25/6/2019, sono destinatari dei soggiorni:

a) Adulti e minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista in carico ai servizi ASL da almeno 6 mesi al momento della domanda, aventi le caratteristiche stabilite nella DGR n. 501/01 e DGR n. 418/17 *"per i quali i servizi abbiano espresso una valutazione positiva sull'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni vacanza, coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale per soggetto disabile".*

b) Adulti con disagio psichico seguiti dai servizi territoriali del DSM o inseriti nelle strutture residenziali psichiatriche a gestione diretta, in particolare pazienti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale, seguiti o a livello territoriale o a livello residenziale nelle strutture residenziali psichiatriche a gestione diretta DSM. Trattasi di pazienti discretamente autonomi, in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo.

I soggiorni per gli utenti in trattamento c/o i Centri e gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime residenziale e semiresidenziale sono organizzati dal Centro/Istituto presso il quale è in carico il disabile e sono a carico del SSR.

1. COMPITI E FUNZIONI DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALMENTE COMPETENTI (TSMREE/DISABILI ADULTI/DSM)

La ASL Roma 1 si riserva la raccolta e la valutazione delle domande di partecipazione degli utenti, l'individuazione del corretto rapporto assistenziale per ogni singolo utente, la composizione dei gruppi, l'indicazione del progetto di soggiorno più idoneo al singolo utente, il parere positivo vincolante sul progetto operativo proposto dagli Operatori, la vigilanza sul corretto svolgimento, eventuali sopralluoghi e la verifica finale.

I Responsabili dei servizi distrettuali di presa in carico (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM), sentito il parere delle equipe territorialmente competenti, a seguito del completamento della procedura, individuano gli Operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro cui affidare i singoli turni di soggiorno per ciascun UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM.

L'individuazione sarà fatta sulla base, oltre che delle condizioni economiche offerte, anche della rispondenza della proposta organizzativa alle caratteristiche del progetto riabilitativo individuale, alle esigenze specifiche dell'utente, al rispetto del rapporto di continuità assistenziale con altri progetti attivi (SAISH, CD, progetti di inclusione, ecc..), tenendo conto delle preferenze espresse dagli utenti e delle connesse necessità familiari contingenti.

In particolare, i servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM):

- Ricevono le richieste di soggiorno da parte dell'utente e/o della sua famiglia trasmesse entro il 31/3 dell'anno di realizzazione del soggiorno;
- Verificano la sussistenza dei requisiti di accesso e definiscono la graduatoria distrettuale entro il 30/4;
- Elaborano per ogni utente un programma personalizzato, definiscono la modalità di realizzazione del soggiorno più idonea (gruppo o individuale) rispetto al percorso riabilitativo individuale e il livello assistenziale maggiormente rispondente alle sue esigenze;
- Predispongono il Piano di assistenza rispetto a quattro livelli assistenziali:
  - altissimo: rapporto operatore/utente 2:1 o 3:2;
  - alto: rapporto operatore/utente 1:1;
  - medio: rapporto operatore/utente 1:2;
  - basso: rapporto operatore/utente 1:3.
- Definiscono la composizione dei gruppi e la tipologia di soggiorno (standard, autogestito, culturale o individuale a pacchetto) più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo, ne quantificano il costo preventivo nell'ambito della disponibilità del budget assegnato;
- Definiscono la composizione dei gruppi e la tipologia di soggiorno per il DSM (tradizionale o culturale) più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo;
- Programmano tutti i turni da realizzare Disabili adulti/TSMREE nell'ambito della disponibilità del budget assegnato;
- Forniscono agli Operatori individuati la documentazione sanitaria e socio-sanitaria, le informazioni e le indicazioni necessarie per rispondere ai bisogni assistenziali e di cura di ciascun utente;
- Programmano gli incontri preliminari e di verifica tra l'Operatore, l'utente e la sua famiglia e tutti i partecipanti al soggiorno;
- Garantiscono il monitoraggio continuo durante lo svolgimento del soggiorno, effettuano accertamenti periodici, sopralluoghi con o senza preavviso;
- Effettuano la verifica finale congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia;
- Attestano il corretto svolgimento del soggiorno in base alle verifiche dirette ed alla documentazione prodotta dall'Organismo;
- Acquisiscono dall'Operatore e forniscono agli uffici competenti la documentazione necessaria alla liquidazione delle relative fatture;

2. IL MODELLO DI SOGGIORNI ESTIVI DELLA ASL ROMA 1

I "Soggiorni estivi" sono definibili come la realizzazione, all'interno del "continuum assistenziale" predisposto dai servizi di presa in carico, di un "pacchetto" di attività riabilitative, educative, ricreative e tutelari, nonché

nelle situazioni di disabilità, di assistenza diretta alla persona, finalizzate al prendersi cura dell'utente per un numero definito di giornate, da svolgersi in strutture turistiche del territorio nazionale.
Essi hanno l'obiettivo di consentire alla persona di ampliare la propria socialità, di potenziare il proprio livello di autonomia e di inclusione sociale in contesti diversi da quelli abituali, di sostenere il nucleo familiare offrendo dei periodi di sollievo e, conseguentemente, di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla istituzionalizzazione impropria o precoce. Infine tali soggiorni potrebbero avere l'obiettivo di favorire, in via sperimentale ed ove appropriato ed in presenza delle condizioni necessarie (soggiorni programmati in base ad una valutazione del progetto riabilitativo individuale e di gruppo e condivise dai Servizi di presa in carico e dalle famiglie), un percorso di riabilitazione mirato a rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo in coerenza con il progetto di vita sul "durante e dopo di noi".
Il DSM in particolare stima di programmare il 70% delle partenze nei mesi di luglio, agosto e settembre ed il 30 % delle partenze nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Caratteristiche dei soggiorni richiesti:

Tipologia: Soggiorno di gruppo con assistenza, standard, autogestito o culturale. Soggiorno individuale con assistenza standard, autogestito o culturale.
Durata: Soggiorni lunghi (7 notti in pensione completa), soggiorni brevi (2-3 notti) in pensione completa, soggiorno quotidiano (senza pernottamento).
Località: mare, collina, lago, montagna, città d'arte, distanti di norma non oltre 5 ore di viaggio o 500 km da Roma, sempre nelle vicinanze di un presidio medico turistico e struttura sanitaria ospedaliera.
Servizio di assistenza: Assistenza, cosi come specificato al successivo punto 4) del presente capitolato da parte di personale qualificato per tutta la durata del soggiorno e durante il viaggio di andata e ritorno.
In ogni gruppo di soggiorno, oltre al personale di assistenza diretta, è richiesta la presenza continuativa di un operatore con funzione di Capogruppo, salvo diversa richiesta della ASL Roma1.
Tipologia di strutture ricettive: strutture turistiche in regola con la normativa vigente di settore (albergo/villaggio/agriturismo/residence ecc.), senza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate in caso di disabilità motoria o mista, servizio di ristorazione interno.
Le strutture proposte dovranno essere vicine a centri abitati e di interesse turistico, offrire spiaggia attrezzata (se mare o lago) e/o piscina, escursioni e/o animazione.
Gli Operatori dovranno garantire che nelle strutture ricettive con più di 30 posti, non dovrà essere ospitato contemporaneamente un numero di disabili superiore al 15% della capienza totale, fornendo apposita dichiarazione di impegno della struttura individuata.
E' esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone con disabilità, salvo che tale circostanza non venga espressamente autorizzata dalla UOC Percorsi Servizi disabili/UOC TSRMEE/DSM di presa in carico territorialmente competente, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Servizio alberghiero: stanze da massimo 3 letti (massimo 2 per gli utenti del DSM) o Bungalow da 3/6 posti (massimo 3 per utenti con patologia psichiatrica, massimo 4 per gli utenti del DSM), con bagni privati. Per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola. Strutture con spazi comuni di socializzazione, servizio bar e ristorazione, trattamento di pensione completa o di autogestione, con bevande ai pasti, con animazione, con piscina, spiaggia attrezzata, possibilità di escursioni, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, servizio di navetta o pulmino a disposizione, possibilità di pasti personalizzati per intolleranze alimentari. Deve essere garantito il pasto sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno. Per gli utenti del DSM è richiesta la presenza obbligatoria di animazione nella struttura alberghiera.
Servizio di accompagnamento: da e per Roma, deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati), in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.
L'accompagnamento di persone con disabilità motoria o mista deve avvenire con mezzi attrezzati specificatamente previsti a norma di legge.
In entrambi i casi è tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo.
Per gli utenti con disagio psichico non è richiesta la disponibilità di mezzi di trasporto attrezzati.

Definizione di pacchetto: Si intende per pacchetto assistenziale l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione.
Tipologia di Pacchetti Assistenziali previsti con presenza degli operatori sulle 24 ore differenziati in:

a) **altissimo**:rapporto operatore/utente 2:1 o 3:2;
b) **alto**:rapporto operatore/utente 1:1;
c) **medio**:rapporto operatore/utente 1:2;
d) **basso**: rapporto operatore/utente 1:3.

Per il DSM sono previsti esclusivamente pacchetti a basso livello assistenziale.

3. COMPITI E FUNZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI RICHIESTI ALL'EROGATORE DEL SERVIZIO

Tutti gli erogatori partecipanti sono tenuti a dare disponibilità a realizzare soggiorni per tutti i livelli assistenziali (1/3; 1/2; 1/1; 3/2 e 2/1) e per tutte le tipologie: standard, autogestiti, individuali e culturali.
All'erogatore del servizio è richiesta la Proposta operativa per la realizzazione di uno o più turni di soggiorno così come dettagliato al paragrafo 1.
In particolare viene richiesto:

- Assistenza sulle 24 ore degli utenti componenti il gruppo così come individuato dai servizi territoriali di presa in carico della ASL Roma 1;
- Servizio alberghiero;

- Servizio di accompagnamento; Per il DSM, i centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere previsti o presso il DSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante;
- Escursioni in loco (almeno 2 per soggiorni di 7 notti ed 1 per quelli brevi di 2-3 notti), attività ludico-ricreative e animazione. In caso di riduzione della durata del soggiorno richiesto, le escursioni saranno ridotte in proporzione alla durata del soggiorno stesso.
- Inclusione dei componenti del gruppo nell'ambiente sociale di svolgimento del soggiorno;
- In casi eccezionali sono richieste prestazioni di assistenza infermieristica che l'operatore economico si impegna a fornire e che saranno oggetto di rimborso nei confronti del medesimo.

Inoltre sono richiesti:

- Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i referenti dei servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Serv.. DisabiliAdulti/UOC TSMREE/DSM), con l'utente, i familiari, le strutture ricettive, ed altri organismi a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'attività stessa;
- Realizzazione delle attività secondo quanto stabilito dai servizi di presa in carico territorialmente competenti;
- Incontri organizzativi preliminari con gli utenti concordati con servizi di presa in carico territorialmente competenti;
- Incontri di verifica dell'esperienza concordati con servizi di presa in carico territorialmente competenti;
- Presentazione nei tempi stabiliti del materiale documentale come di seguito specificato (relazioni, attestazioni presenza, documentazione contabile ecc.);
- L'Erogatore dovrà presentare ai servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM) entro e non oltre trenta giorni dalla fine del soggiorno, la relazione sull'andamento del soggiorno stesso, i fogli firma degli operatori, il foglio riepilogativo delle presenze firmato e timbrato dalla struttura ricettiva. Per il DSM, la documentazione succitata verrà consegnata al Servizio Sociale ed Amministrativo del Dipartimento;
- In fase di fatturazione, per i servizi riguardanti gli utenti del DSM, l'Erogatore dovrà evidenziare il costo del trasporto andata/ritorno all'interno della tariffa generale;
- Per i servizi riguardanti gli utenti del DSM, potrà essere riconosciuta una quota definita "Fondo Cassa", al di fuori della tariffa stabilita ad utente, per attività ludico/ricreative ulteriori rispetto alle escursioni previste. Tale quota, pari a massimo € 8,00 pro-capite a soggiorno, se utilizzata dovrà essere anticipata dall'Erogatore e rimborsata, tramite fattura separata, con allegati gli scontrini ed una breve descrizione delle attività svolte, distinguendo costi per Operatori/Accompagnatori e costi per utenti.
- dovrà garantire la descrizione delle attività effettuate secondo quanto richiesto dall'ASL Roma 1.

4. IL PERSONALE DI ASSISTENZA DELL'EROGATORE AGGIUDICATARIO

Tutto il personale deputato all'assistenza dovrà risiedere, insieme agli utenti affidati, nella struttura per l'intero periodo di svolgimento del soggiorno ed accompagnare il gruppo in tutti gli spostamenti da e per Roma e in loco, salvo diversa indicazione del servizio ASL di presa in carico.

Capogruppo soggiorni per minori e adulti con disabilità: l'operatore con incarico di capogruppo, educatore o operatore socio-sanitario, deve avere precedente qualificata esperienza almeno biennale nel campo specifico dei gruppi soggiorno. In casi particolari può essere proposto come capogruppo anche l'operatore di assistenza con adeguate capacità relazionali e organizzative che abbia maturato esperienza specifica di realizzazione di soggiorni almeno triennale e individuato dai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/UOC TSMREE a garanzia della continuità assistenziale. L'operatore dovrà presentare, ai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/UOC TSMREE, un elenco di capigruppo da impiegare nei Soggiorni Estivi con Curriculum vitae di ciascuno entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza del primo gruppo.

L'operatore con incarico di capogruppo si occupa delle attività organizzative, gestionali nonché amministrative del soggiorno assegnatogli. Ha il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto richiesto dalla ASL. Gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con gli operatori ASL di riferimento, con i familiari e con gli operatori turistici coinvolti. Mette in atto tutte le possibili soluzioni tecnico-organizzative per favorire il positivo svolgimento del soggiorno. Nell'esperienza realizzata in questi anni il soggiorno è risultato più efficace quando il Capogruppo è stato coinvolto in tempo utile anche nella fase di preparazione e pertanto dovrà essere garantita la partecipazione del medesimo soggetto ad almeno un incontro preliminare con il gruppo utenti e operatori prima della partenza. L'operatore capogruppo è sempre individuato tra gli operatori di assistenza diretta ed è già conteggiato nei costi dei pacchetti assistenziali.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Non è richiesto di fornire un operatore con incarico di capogruppo per i soggiorni relativi ad utenti del DSM, per i quali sarà destinato a tale ruolo un dipendente della ASL Roma 1 o altro soggetto comunque individuato dal DSM.

Personale di assistenza diretta per minori e adulti con disabilità e DSM: Assistente di base o OSS con esperienza almeno biennale nel settore dell'assistenza diretta alla persona con disabilita/disturbi psichiatrici. Nel periodo di soggiorno è utile assicurare, ove possibile, una continuità assistenziale con assegnazione di un operatore già conosciuto (Saish o Laboratori) e ciò risulta particolarmente necessario per gli utenti con disabilità grave (autismo, disabilità multipla).

E' indispensabile una adeguata conoscenza della lingua italiana in caso di operatori di cittadinanza non italiana. Ha compiti di assistenza diretta, cura della persona e vigilanza degli utenti assegnati, deve contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi socio-riabilitativi individuali e di gruppo, in primo luogo lo sviluppo dell'autonomia e della socializzazione.

Si attiene alle indicazioni del capogruppo e collabora attivamente con i colleghi per favorire il buon andamento del soggiorno. Tutto il personale assegnato al servizio dovrà tenere durante tutta la durata del soggiorno comportamento decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e professionalità; dovrà osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso (per es. concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL, i suoi dipendenti, i suoi assistiti).

I principali interventi da garantire inclusi nell'assistenza sono:

- cura della persona (OSS, OTA…);
- supporto e/o somministrazione pasti;
- movimentazione e supporto nei passaggi posturali;
- supporto e/o accompagnamento negli spostamenti;
- supporto e/o supervisione delle dinamiche di gruppo;
- supporto nell'implementazione delle autonomie personali e sociali (uso del denaro, organizzazione/preparazione pasti, cura degli spazi personali, ecc.)
- organizzazione e gestione delle attività ricreativo culturali e logistiche;
- comunicazione con la famiglia e/o al care-giver;
- comunicazione e monitoraggio delle attività con il servizio inviante.

Rientrano, se previsti dal Piano/Programma Assistenziale/Riabilitativo, anche le attività di:

- cura dell'igiene personale (comprensiva del bagno a letto e dell'igiene intima)
- bagno assistito
- supporto assunzione terapie orali
- gestione delle emergenze (accompagnamento pronto soccorso e/o richiesta intervento guardia medica)
- assistenza funzioni evacuative (anche eventualmente svuotamento manuale del retto)
- cura dell'assetto posturale
- prevenzione decubiti

L'Erogatore aggiudicatario si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire ai propri operatori informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tipologie di Soggiorni:

1.a) Soggiorno standard di gruppo o **Soggiorno Individuale**:

- Soggiorno di 7 notti 8 giorni, salvo richieste specifiche, anche frazionabili in gite e/o week end culturali, con presenza operatori sulle 24 ore;

1.b) Soggiorno Culturale:

- Soggiorno breve di 2-3 notti con presenza operatori sulle 24 ore, realizzato in località di interesse culturale. Il soggiorno deve prevedere la possibilità di tappe in diverse località e strutture alberghiere.
- Soggiorno breve di 1 giornata, di 6-8 ore, senza pernottamento, con presenza continua degli operatori, realizzato in località di interesse culturale e/o paesaggistico. Il soggiorno deve prevedere la possibilità di tappe in diverse località. Per tale tipo di soggiorno si applicheranno i prezzi offerti dall'operatore economico con riferimento alla categoria soggiorno standard ridotti del 50%.

2) **Soggiorno autogestito**:

- Soggiorno di 7 notti 8 giorni, salvo richieste specifiche, anche frazionabili in gite e/o week end culturali, con presenza operatori sulle 24 ore, realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (residence/villaggio/agriturismo/ostello, B&B, ecc.), disponibilità in loco di un mezzo di trasporto attrezzato, sostegno e guida alla preparazione dei pasti, corso autonomia, animazione, servizio di spiaggia attrezzata.

6. DATI DIMENSIONALI - Spesa storica ASL ROMA 1 e numero di utenti

Spesa (€)	2019	2022	2023
Distretto 1	257.528,77	276.530,14	283.235,43
Distretto 2	329.623,51	274.722,11	296.338,10
Distretto 3	558.226,98	575.454,01	597.719,36
Distretto 13	200.361,03	211.223,99	206.444,74
Distretto 14	265.827,27	302.089,58	307.483,91
Distretto 15	269.956,42	277.734,60	309.311,01
TSMREE	319.971,23	352.285,08	386.755,73
DSM	264.220,90	256.507,48	216.641,16
TOTALE	2.465.716,10	2.526.547,00	2.603.929,44

Utenti	2019	2022	2023
Distretto 1	148	112	118
Distretto 2	201	111	119
Distretto 3	269	221	218
Distretto 13	139	82	88
Distretto 14	133	125	137
Distretto 15	135	113	127
TSMREE	168	116	126
DSM	311	331	229
TOTALE	1.504	1.211	1.162

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale Adulti e Minori con Disabilità

Pacchetto Bassa Intensità assistenziale *rapporto operatore/utente medio: 1/3 più capogruppo.*

Pazienti discretamente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Per facilitare al meglio lo svolgimento di tali attività ed assicurare qualità all'esperienza di tali attività deve essere applicato per quanto possibile il principio di omogeneità nella costituzione dei gruppi. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Pacchetto Media intensità assistenziale: *rapporto operatore/utente medio: 1/2 più capogruppo.*
Pazienti parzialmente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali diretti alla cura della persona, durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Per facilitare al meglio lo svolgimento di tali attività ed assicurare qualità all'esperienza deve essere applicato per quanto possibile il principio di omogeneità nella costituzione dei gruppi. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali e, ove necessario, sorveglianza notturna.

Pacchetto Alta Intensità assistenziale: *rapporto operatore/utente medio: 1/1 più capogruppo.*
Pazienti non autonomi/autosufficienti affetti da gravi disabilità intellettiva, motoria e/o mista in sufficiente compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali quotidiani diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario dedicato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita la sorveglianza notturna.

Pacchetto Altissima Intensità assistenziale: *rapporto operatore/utente medio: 2/1 o 3/2 più capogruppo.*
Pazienti totalmente non autonomi/autosufficienti affetti da gravissime disabilità intellettiva, motoria e/o mista in compenso precario e passibile di riacutizzazioni sia dal punto di vista comportamentale o fisico. Necessitano di un intervento continuativo programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi continuativi assistenziali nelle ore diurne e notturne, diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di uno/due operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita l'assistenza notturna.

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale <u>per utenti con disagio mentale</u>
Bassa Intensità assistenziale *rapporto operatore/utente medio 1:3 con capogruppo DSM*

Pazienti discretamente autonomi affetti da disagio mentale con buon compenso globale, che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Pacchetto	Utenti	Operatori, compreso capogruppo, ove previsto
Livello basso 1/3	9	4
Livello basso 1/3 DSM	6	2
Livello medio 1/2	8	5
Livello alto 1/1	6	7
Livello altissimo 3/2	4	7
Livello altissimo 2/1	4	9

Stime fabbisogni 2024-2025 per Pacchetti assistenziali

Livello	Descrizione	Giornate totali stimate biennio 2024-2025
Livello Basso 1/3	standard	180
	autogestito	666
	DSM	4.932
Livello Medio 1/2	standard	4.704
	autogestito	544
Livello Alto 1/1	standard	5.760
	autogestito	336
Livello Altissimo	Utente 2/1	1.496
	Utente 3/2	96

7. STANDARD DI PROCESSO

L' Erogatore aggiudicatario, oltre alle prestazioni elencate che si intendono integralmente accettate, deve garantire i seguenti Standard di processo:

- attivazione di ciascun soggiorno assegnato entro i termini previsti dall'affidamento;
- rendicontazione dei soggiorni, secondo le modalità richieste dall' ASL Roma 1;
- supporto nelle attività di verifica da parte dell' ASL Roma 1 sull' effettuazione del servizio.

8. RAPPRESENTANTE DELL' EROGATORE AGGIUDICATARIO.

L'Erogatore aggiudicatario deve garantire, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi previsti di cui al presente appalto, l'individuazione di un rappresentante per la gestione tecnico amministrativa del rapporto contrattuale che assume il ruolo di referente unico nei confronti dell'ASL Roma 1 nella fase esecutiva dei contratti applicativi, costituisce l'interfaccia decisionale nei confronti della stessa Amministrazione per conto

dell'aggiudicatario, cura i rapporti con il DEC, la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata, garantisce la massima collaborazione possibile con i competenti organi dell'ASL Roma 1.

9. REPORTISTICA E CUSTOMER SATISFACTION

Oltre a quanto già stabilito nel paragrafo 3, gli operatori individuati sono tenuti a trasmettere, anche in formato elettronico editabile, un report annuale conclusivo contenente analisi e dati perlomeno riferiti alle tipologie di soggiorno, durata, numero di utenti coinvolti, luoghi di svolgimento e tipologia di pacchetto assistenziale suddivisi per le strutture UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM, il cui contenuto dovrà essere concordato con il DEC del contratto.

Unitamente alla reportistica, gli operatori individuati dovranno garantire, compreso nel prezzo del servizio, la realizzazione di un sistema di rilevazione della customer satisfaction da definire tramite sottoposizione ai familiari ed utenti del servizio di appositi formulari, il cui contenuto deve essere preventivamente concordato con il DEC del contratto e dei cui risultati lo stesso dovrà essere aggiornato tramite apposita relazione annuale. Su richiesta, la documentazione originale in questione dovrà essere messa a disposizione del DEC medesimo.

Rimane ferma la facoltà per l'Azienda di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

10. PENALI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali la ASL Roma 1 potrà applicare nei confronti della Ditta Aggiudicataria le seguenti penali:

Inadempienza	**U.M.**	**Penale base (€)**
Mancata attivazione/ svolgimento del servizio	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Ritardata attivazione del servizio rispetto alle date programmate	giorno	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo
Non conformità della struttura ricettiva rispetto alle previsioni del capitolato o dell'offerta tecnica	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Capogruppo/Servizio di assistenza prestato con personale non conforme alle professionalità offerte e/o richieste dal capitolato	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Mancata presenza di assistenti sul mezzo utilizzato per il servizio di accompagnamento in numero pari a quello richiesto	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo

Inadempienza	U.M.	Penale base (€)
Mancata fornitura del servizio escursioni in numero e natura di cui al capitolato o all'offerta tecnica	evento	0,7 per mille del valore del contratto esecutivo
Fatturazione/Rendicontazione non conforme alle indicazioni di cui al paragrafi 3 e 7 del capitolato	evento	0,7 per mille del valore del contratto esecutivo
Mancata fornitura della ulteriore documentazione di cui al paragrafo 3 del capitolato	evento	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo
Ritardata trasmissione della reportistica	giorno	0,3 per mille del valore del contratto esecutivo
Rilevazione della customer satisfaction non conforme al paragrafo 9 del capitolato	evento	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo

Constatato l'inadempimento/ritardo, la ASL comunicherà alla Ditta Aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della ASL a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta Aggiudicataria le penali come sopra indicate.

Nell'ipotesi sub 2) di ritardata sostituzione dei prodotti qualitativamente difformi, resta in ogni caso ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione dello stesso.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

SCHEMA DI ACCORDO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

Premesso:

- che con Deliberazione n. del è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'apposita procedura di gara aperta per l'individuazione di operatori idonei a svolgere soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della Asl Roma 1 e sono stati approvati integralmente gli atti di gara;
- che al termine della procedura di gara, con Deliberazione n. del è stata aggiudicata la procedura per la stipula di un A.Q. multi fornitore, CIG , per un importo complessivo presunto pari ad € IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento del servizio in via definitiva con riserva di efficacia a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:
  - che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto della procedura, con modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
  - che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
  - che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente accordo il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva di _____, conservato agli atti dell'ente;
  - che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo o previsti negli atti da questo richiamati, _____ha prestato, in conformità all'art 117 del D.lgs. 36/2023, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____(Euro _____/00);
  - che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula dell'Accordo Quadro;
  - che _____è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, laddove ricorressero i presupposti l'ASL Roma ,1si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Accordo Quadro;
  - che sono stati assolti gli obblighi relativi alla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 della L. 136/2010: conto corrente n._____, intestato al Fornitore,

presso_____ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CINEU/CINIT/ A.B.I/CAB/N. c/c_____.

- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della ASL Roma 1, che abbiano esercitato, per conto della ASL Roma 1, poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € ……..…… al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
- che con la stipula del presente AQ il Fornitore individua nel Sig._____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L Roma 1;
- che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo quanto riportato nel capitolato tecnico e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017 della Regione Lazio.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs 36/2023, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contrato nei seguenti casi: intervenuto diniego anche parziale, prima della scadenza contrattuale, da parte della Centrale Acquisti regionale all'espletamento e/o all'aggiudicazione del presente appalto, in riscontro alla formale richiesta di autorizzazione ritualmente trasmessa dall'Azienda contraente;
Riconosciute, confermate e approvate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'Asl Roma 1 e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa, si conviene di procedere alla stipula del presente Accordo Quadro.
L'AQ avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula.
Il presente AQ sottoscritto digitalmente dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: protocollo@pec.aslroma1.it nel termine di 7 giorni dal ricevimento della presente.

Letto approvato e sottoscritto, Lì_____

Il Fornitore A.S.L. Roma 1

_____ _____

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

CONTRATTO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. ____, il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'impresa _____, C.F. n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, Registro Imprese _____, nel seguito denominata "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Descrizione del Servizio

La ASL Roma 1 si riserva la raccolta e la valutazione delle domande di partecipazione degli utenti, l'individuazione del corretto rapporto assistenziale per ogni singolo utente, la composizione dei gruppi, l'indicazione del progetto di soggiorno più idoneo al singolo utente, il parere positivo vincolante sul progetto operativo proposto dagli Operatori, la vigilanza sul corretto svolgimento, eventuali sopralluoghi e la verifica finale.

La ASL Roma 1 elabora per ogni utente un programma personalizzato, definisce la modalità di realizzazione del soggiorno più idonea (gruppo o individuale) rispetto al percorso riabilitativo individuale e il livello assistenziale maggiormente rispondente alle sue esigenze.

Inoltre definisce la composizione dei gruppi, la tipologia di soggiorno (standard, autogestito o culturale) più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo e programma i turni da realizzare per ciascun distretto UOC Percorsi Disabili adulti/TSMREE/CSM, nell'ambito della disponibilità del budget assegnato.

Fornisce agli Operatori individuati la documentazione sanitaria e socio-sanitaria, le informazioni e le indicazioni necessarie a rispondere ai bisogni assistenziali e di cura di ciascun utente.

I soggiorni potranno essere realizzati nelle forme di seguito specificate:

- Soggiorno di gruppo con assistenza, in pensione completa (standard), soggiorno autogestito o culturale.

- Soggiorno individuale con assistenza, in pensione completa (standard), soggiorno autogestito o culturale.

Si intendono compresi nel Servizio: l'assistenza diretta H24, vitto e alloggio, servizio di accompagnamento da e per Roma, escursioni in loco, attività ludico-ricreative e animazione. L'erogatore è tenuto a garantire il pasto sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Il servizio è articolato e retribuito secondo i pacchetti assistenziali, definiti dalla ASL per ogni utente.

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione, così come dettagliati all' art. 3 e art.4.

Nell'importo dei pacchetti assistenziali si intendono compresi anche gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del contraente.

I soggiorni potranno essere realizzati in forma di gruppo o individuale, con modalità standard (A), autogestita (B) o culturale (C).

Inoltre si intendono inclusi la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i referenti della ASL Roma 1, con utenti, familiari, strutture ricettive e altri organismi a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'attività stessa. In alcuni casi particolari sarà richiesta l'assistenza infermieristica.

Quindi gli utenti con disabilità sono rappresentati ripartiti per livello assistenziale e per ogni distretto, questo dato moltiplicato per il costo di ogni pacchetto giornaliero per la durata media di 7 notti e 8 giorni di soggiorno in pensione completa determinerà la previsione di spesa per ogni distretto.

Articolo 2

Quantificazione e Tipologia di Soggiorni

Il Fornitore si impegna a dare disponibilità a realizzare soggiorni per tutti i livelli assistenziali (1/3; 1/2; 1/1; 3/2 e 2/1) e per tutte le tre tipologie: standard, autogestiti e culturali. Inoltre il Fornitore si impegna a garantire la realizzazione dei seguenti turni di soggiorno a lui affidati dalla ASL Roma1:

n. …… **A** □ **Soggiorni Standard o Individuali** soggiorni con una media prevista di 7 notti, salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end/culturali) con presenza di operatori sulle 24 ore, realizzati in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) che dovranno offrire: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione (per il DSM requisito imprescindibile), con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni (almeno 2 per soggiorno, in proporzione alla durata del soggiorno stesso), servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari, il pasto deve essere garantito sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza di barriere negli spazi comuni, presenza di camere attrezzate per disabili motori, trasporto da e per Roma con mezzi idonei anche per il trasporto di disabili motori. In alcuni gruppi può essere richiesta la presenza di un infermiere.

Per il DSM le stanze dovranno essere composte al massimo da due letti singoli con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare, durante uno stesso periodo, un numero di disabili non superiore al 15% della capienza. Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta dalla ASL Roma1, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

n. ……. **B** □ **Soggiorni Autogestiti** soggiorno di 7 notti e 8 gg., salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end) con presenza operatori sulle 24 ore realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (residence/villaggio/agriturismo /ostello, B&B ecc.), servizio accompagnamento, disponibilità in loco di un mezzo di trasporto attrezzato, sostegno e guida alla preparazione dei pasti, pasti personalizzati per le intolleranze alimentari, corso autonomia, animazione, escursioni (almeno 2 per soggiorno), servizio spiaggia attrezzata, con o senza piscina. Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate per disabili motori.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza.

Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà eccezionalmente essere autorizzata di volta in volta dalla dalla ASL Roma1, esclusivamente in presenza di particolari esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Il DSM non prevede questa tipologia di soggiorno.

n. …. **C** □ **Soggiorni Culturali** di 2-3 notti con presenza operatori sulle 24 ore, realizzati in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) in località di interesse culturale.

Si intende incluso: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione, con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni giornaliere, servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari. Il pasto deve essere garantito sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, presenza camere attrezzate per disabili motori ove richiesto.

Il soggiorno può prevedere tappe in diverse località e strutture alberghiere.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Per il DSM le stanze dovranno essere composte al massimo da due letti singoli con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola.

Art. 3

Quantificazione e Costo dei pacchetti assistenziali utenti con Disabilità Minori ed Adulti

Definizione e Quantificazione dei pacchetti assistenziali per minori e adulti con disabilità

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione.

Nell'ambito della tipologia e quantità di turni di soggiorno di cui all'art. 2 il fornitore si impegna a garantire la realizzazione dei seguenti pacchetti assistenziali a lui affidati dalla ASL Roma1:

Pacchetti Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio: 1/3 più capogruppo.

Pazienti discretamente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

N……..pacchetti standard affidati per un importo previsto di € ……. IVA Esclusa

N……pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €……..…… IVA Esclusa

Pacchetto Media intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 1/2 più capogruppo.

Pazienti parzialmente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali diretti alla cura della persona, durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali e, ove necessario, sorveglianza notturna.

N……pacchetti standard affidati per un importo previsto di €……..……IVA Esclusa

N……pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €……..…… IVA Esclusa

Pacchetto Alta Intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 1/1 più capogruppo.

Pazienti non autonomi/autosufficienti affetti da gravi disabilità intellettiva, motoria e/o mista in sufficiente compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali quotidiani diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario dedicato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita la sorveglianza notturna.

N……pacchetti standard affidati per un importo previsto di €……..……IVA Esclusa

N……pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €……..…… IVA Esclusa

Pacchetto Altissima Intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 2/1 o 3/2 più capogruppo.

Pazienti totalmente non autonomi/autosufficienti affetti da gravissime disabilità intellettiva, motoria e/o mista in compenso precario e passibile di riacutizzazioni sia dal punto di vista comportamentale o fisico. Necessitano di un intervento continuativo programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi continuativi assistenziali nelle ore diurne e notturne, diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di uno/due operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita l'assistenza notturna.

N……pacchetti standard affidati per un importo previsto di €……..……IVA Esclusa

Art. 4

Costo dei pacchetti assistenziali utenti con Disagio Psichico

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti e dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione (all inclusive) necessaria a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale, ivi compresa una o più riunioni organizzativa preliminari presso i CSM/Comunità Residenziali al fine di concordare la logistica del Soggiorno e la presentazione dei singoli utenti. Ogni turno di soggiorno è composto mediamente da n. 6 utenti e n. 2 operatori, di cui uno dipendente DSM, o suo incaricato, e uno fornito dall' Erogatore.

Tutti gli utenti con disagio mentale afferiscono al livello assistenziale basso rapporto 1:3. Per il DSM, il disciplinare di Roma Capitale riconosce una quota definita "Fondo Cassa" al di fuori della tariffa stabilita ad utente per attività ludico/ricreative oltre le due escursioni previste nel contratto. Tale quota di massimo € 8,00, pro-capite a soggiorno, se utilizzata dovrà essere anticipata dall'Erogatore e rimborsata, tramite fattura separata, con allegati gli scontrini ed una breve descrizione delle attività svolte, distinguendo costi per Operatori/Accompagnatori e costi per utenti.

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale per utenti con disagio mentale

Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio 1:3 con capogruppo DSM.

Il periodo di svolgimento dei Soggiorni è dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno 2020. Il DSM ritiene di dover programmare il 70% delle possibilità di partenza nei mesi di luglio, agosto e settembre, ed il 30 % delle possibilità di partenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Pazienti discretamente autonomi affetti da disagio mentale con buon compenso globale, che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Periodo luglio/settembre 20__:

N. pacchetti standard affidati per un importo previsto di € IVA Esclusa

Periodo ottobre/dicembre 20__:

N. pacchetti standard affidati per un importo previsto di € IVA Esclusa

Qualora, a seguito di richieste della ASL Roma 1, si dovesse rendere necessaria una eventuale variazione della quantità del personale di assistenza dovuta a modificazioni delle esigenze assistenziali degli utenti, verrà adeguata la tariffazione.

Al momento della partenza, qualora uno o più utenti dovessero decidere di non partecipare al soggiorno, il DSM si impegna a retribuire all'Erogatore il 40% del costo individuale previsto per ogni singolo utente.

Il Capogruppo o il referente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato. L'Erogatore dovrà presentare entro e non oltre trenta giorni dalla fine di ogni turno di soggiorno, la relazione sull'andamento del soggiorno stesso, i fogli firma degli operatori, il foglio riepilogativo delle presenze firmato e timbrato dalla struttura ricettiva e documenterà le spese di cui al presente articolo attraverso presentazione di regolare fattura in modo distinto e separato per costi relativi al personale di assistenza e quelli alberghieri, di accompagnamento e ricreativi relativi agli utenti. Tale documentazione verrà consegnata al Servizio Sociale ed Amministrativo del Dipartimento.

Art. 5

Attività Organizzativa

Le riunioni organizzative, preliminari e di verifica, anche al domicilio dell'utente se necessario, da tenersi con modalità concordate con l'Azienda ASL Roma 1, sono incluse nel costo dei pacchetti come definiti agli art. 3 e art. 4 del presente contratto attuativo.

Analogamente si intende inclusa nei costi definiti agli art. 3 e art. 4 l'attività organizzativa svolta nella fase preliminare e di verifica - compresa la rendicontazione e la produzione delle documentazioni richieste.

Art. 6

Luogo di svolgimento dei soggiorni e strutture ricettive

I soggiorni potranno essere realizzati in località turistiche: mare, collina, lago, montagna, città d'arte, distanti di norma non oltre 4/5 ore di viaggio o 400/500 km da Roma, tali limitazioni non sono vincolanti per il DSM, comunque sempre nelle vicinanze di un presidio medico turistico e struttura sanitaria ospedaliera.

La tipologia delle strutture ricettive proposte dovrà essere in regola con la normativa vigente di settore (albergo/villaggio/agriturismo/residence ecc.), senza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate in caso di disabilità motoria o mista, servizio di ristorazione interno.

Le strutture proposte dovranno essere vicine a centri abitati e di interesse turistico, offrire spiaggia attrezzata (se mare o lago) e/o piscina, escursioni e/o animazione.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza (allegare dichiarazione di impegno della struttura individuata).

Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone con disabilità. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta dai servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti della ASL Roma 1, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio alberghiero dovrà comprendere: stanze 2/3 letti o Bungalow 3-6 posti con bagni privati, spazi comuni di socializzazione, servizio bar e ristorazione, trattamento di pensione completa o di autogestione, con bevande ai pasti, con o senza animazione, con piscina, spiaggia attrezzata, escursioni (almeno 2 per soggiorno di 7.gg), biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, servizio di navetta o pulmino a disposizione, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari.

Per il DSM stanze massimo 2 letti singoli o Bungalow massimo quattro posti con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola; requisito imprescindibile è la presenza di animazione nella struttura alberghiera e i centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere o presso il CSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante.

Art. 7

Servizio di accompagnamento

Il servizio di accompagnamento: da e per Roma deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati), in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

L'accompagnamento di persone con disabilità motoria o mista deve avvenire con mezzi attrezzati specificatamente a norma di legge, sempre in presenza degli operatori addetti all' assistenza, salvo quanto diversamente disposto o richiesto dal servizio di presa in carico della ASL.

I centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere o presso il CSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante.

Per gli utenti con disagio psichico non è richiesta la disponibilità di mezzi di trasporto attrezzati.

Art. 8

Tipologia e personale di assistenza

L'aggiudicatario dovrà fornire prima della partenza l'elenco nominativo completo di tutto il personale impegnato durante l'attività di cui al presente contratto attuativo.

Tutto il personale deputato all'assistenza dovrà risiedere insieme agli utenti affidati, nella struttura e per tutto il periodo di svolgimento del Soggiorno stesso, nonché accompagnare il gruppo in tutti gli spostamenti da e per Roma e in loco, salvo diversa indicazione del servizio ASL di presa in carico.

Capogruppo soggiorni per minori e adulti con disabilità: l'operatore con incarico di capogruppo, educatore o operatore socio-sanitario, deve avere precedente esperienza almeno biennale nel campo specifico dei soggiorni. In casi particolari può essere proposto come capogruppo anche l'operatore di assistenza con adeguate capacità relazionali e organizzative che abbia maturato esperienza specifica di realizzazione di soggiorni almeno triennale e individuato dai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili

adulti/TSMREE a garanzia della continuità assistenziale. Il fornitore dovrà presentare, ai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/TSMREE, l'elenco dei capigruppo con Curriculum vitae di ciascuno entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza.

Si occupa delle attività organizzative, gestionali nonché amministrative del soggiorno assegnatogli. Ha il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto richiesto dalla ASL. Gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con gli operatori ASL di riferimento, con i familiari e con gli operatori turistici coinvolti. Mette in atto tutte le possibili soluzioni tecnico -organizzative per favorire il positivo svolgimento del soggiorno. L'operatore capogruppo, è sempre individuato tra gli operatori di assistenza diretta ed è già conteggiato nei costi dei pacchetti assistenziali.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Capogruppo Soggiorni DSM: l'operatore con incarico di capogruppo sarà un operatore del DSM della ASL Roma1 o altro operatore individuato dal DSM a garanzia della continuità assistenziale. Si occuperà delle attività organizzative, gestionali del soggiorno assegnatogli. Avrà anche il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa, coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto previsto nel progetto.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Personale di assistenza diretta per minori e adulti con disabilità e DSM:

Il personale dedicato all' assistenza dovrà essere un assistente di base o OSS con esperienza almeno biennale nel settore dell'assistenza diretta alla persona con disabilità/disturbi psichiatrici.

E' indispensabile un'adeguata conoscenza della lingua italiana in caso di operatori non italiani.

Ha compiti di assistenza diretta, cura della persona e vigilanza degli utenti assegnati, deve contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi socio-riabilitativi individuali e di gruppo, in primo luogo lo sviluppo dell'autonomia e della socializzazione.

Si attiene alle indicazioni del capogruppo e collabora attivamente con i colleghi per favorire il buon andamento del soggiorno. Tutto il personale assegnato al servizio dovrà tenere durante tutta la durata del soggiorno comportamento decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e professionalità. Dovrà osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso (per es. concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL, i suoi dipendenti, i suoi assistiti).

I principali interventi da garantire inclusi nell'assistenza sono:

- cura della persona (OSS, OTA…);
- supporto e/o somministrazione pasti;
- movimentazione e supporto nei passaggi posturali;
- supporto e/o accompagnamento negli spostamenti;

- supporto e/o supervisione delle dinamiche di gruppo;
- supporto nell'implementazione delle autonomie personali e sociali (uso del denaro, organizzazione /preparazione pasti, cura degli spazi personali, ecc.)
- organizzazione e gestione delle attività ricreativo culturali e logistiche;
- comunicazione con la famiglia e/o al care-giver;
- comunicazione e monitoraggio delle attività con il servizio inviante.
- Rientrano, se previsti dal Piano/Programma Assistenziale/Riabilitativo:
- igiene personale (comprensiva del bagno a letto e dell'igiene intima)
- bagno assistito
- supporto assunzione terapie orali
- gestione delle emergenze (accompagnamento pronto soccorso e/o richiesta intervento guardia medica)
- assistenza funzioni evacuative (anche eventualmente svuotamento manuale del retto)
- cura dell'assetto posturale
- prevenzione decubiti

Il fornitore si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire ai propri operatori informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

Il fornitore è tenuto ad assicurare adeguata assistenza continuativa in rapporto alle esigenze degli utenti, cosi come previsto dai pacchetti assistenziali indicati dalla ASL, e agli orari delle strutture utilizzate, garantendo, comunque, ogni necessaria sorveglianza e assistenza anche nelle ore notturne a ranghi "ridotti". Dovrà essere sempre garantita l'immediata sostituzione di personale in caso di allontanamento per problemi personali, di salute o inadeguatezza al compito assegnato.

Art. 9

Vigilanza e controllo

L' Azienda ASL Roma 1 si riserva la facoltà di vigilare sulle attività svolte durante i soggiorni attraverso eventuali sopralluoghi, anche senza preavviso, e verifiche di propri funzionari e di assegnare stabilmente propri operatori con funzione di Supervisione.

Qualora, nel corso del Soggiorno si dovessero verificare episodi, a causa di atteggiamenti non idonei al buon andamento del Soggiorno stesso da parte di qualche operatore, tali da creare disagio agli utenti, il Capogruppo dovrà segnalare tempestivamente la situazione all' Erogatore e ai servizi di presa in carico della ASL Roma 1 che, se del caso, potrà richiedere all' Erogatore l'allontanamento dell'operatore non idoneo e l'immediata sostituzione dello stesso.

Art. 10

Reclami utenti

Eventuali reclami degli utenti che pervenissero all' Azienda ASL Roma 1 saranno da questa immediatamente trasmessi alla contraente che fornirà gli opportuni chiarimenti, salva la possibilità per l'Azienda medesima di procedere a dirette indagini. Per eventuali controversie si elegge il foro di Roma.

Art. 11

Polizza Assicurativa

L' Erogatore è tenuto a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT per il Servizio reso per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazione di danni e con una Compagnia Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente. Ove l'Erogatore metta a disposizione dei mezzi di trasporto dovrà essere esibita, in proposito, idonea documentazione. L' Erogatore solleva fin d'ora Azienda ASL Roma 1 da ogni e qualsiasi onere e responsabilità, sia relativamente all' inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte del proprio personale di assistenza, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.

Articolo 12

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contrato nei seguenti casi:
   a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del d.lgs. 36/2023;
   b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
   d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
   e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
   f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
   g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
   h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di

procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 13

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'ASL Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.
3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 15

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza fissata nel capitolato.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art.18

Durata

Il presente contratto attuativo è operativo nei rapporti con l'Azienda ASL Roma 1 fino alla conclusione dei turni dei Soggiorni, di cui al precedente Art. 1), fissati con delibera n. _____ e comunque non oltre il _____.

Art. 19

Costo complessivo del servizio

Il costo complessivo presunto - IVA esclusa- di cui al contratto attuativo è pari ad € _____ con IVA al ….% pari a € ..... per un importo complessivo pari a €……. ed è determinato dall'importo o dal numero di pacchetti assistenziali assegnatati, differenziati per numero, tipologia di soggiorno e durata, come indicato agli art. 3 e 4 del presente contratto attuativo.

Articolo 20

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 36/2023.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice;
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

   _____

   _____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Roma 1o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'ASL Roma 1. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del d.lgs. 36/2023, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11 del Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma 1 sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 22

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 23

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 24

Si dà atto, tra le parti che, per effetto del presente accordo non si costituisce alcun rapporto di pubblico impiego con l'Azienda USL Roma 1 neanche a carattere precario o a tempo determinato.

Art. 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto attuativo è sottoscritto in triplice copia originale, una per ciascuno dei contraenti ed una per la registrazione. Le imposte di bollo e di registrazione relative al presente accordo sono a carico del fornitore.

Letto approvato e sottoscritto, Lì_____

Il Fornitore ASL Roma 1

_____ _____

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 9 Vigilanza e controllo, Articolo 12 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 Recesso, Articolo 15 Corrispettivi, Articolo 16 Fatturazione e pagamenti, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Durata, Articolo 20 Cessione di credito e contratto, Articolo 21 Subappalto, Articolo 25 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

_____

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE 3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 Dotazioni tecniche 4
1.2 Identificazione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 4
2.1 Documenti di gara 5
2.2 Chiarimenti 5
2.3 Comunicazioni 6
3. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 8
6. REQUISITI SPECIALI 9
6.1 Requisiti di idoneità 9
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 9
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 10
7. AVVALIMENTO 10
8. SUBAPPALTO 10
9. GARANZIA PROVVISORIA 11
10. SOPRALLUOGO ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 12
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 12
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 13
13.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 14
13.2 Documento di gara unico europeo 15
13.3 Campionatura ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
13.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati e per l'avvalimento 15
14. OFFERTA TECNICA 17
15. OFFERTA ECONOMICA 18
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 18
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 18
16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 20
16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 20
16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 20
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 21
17.1 Commissione giudicatrice 21
17.2 Verifica documentazione amministrativa 21
17.3 Soccorso istruttorio 22
17.4 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 22
17.5 Verifica di anomalia delle offerte 22
17.6 Aggiudicazione dell'appalto 23
17.7 Stipula del contratto 23
18. ACCESSO AGLI ATTI 24

PREMESSE

Con deliberazione n. _____ questa Amministrazione 1 ha stabilito di affidare lo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1 ad operatori idonei.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, tramite Accordo Quadro, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Cristina Franco.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato **alle ore 12:00 del** _____, **a pena di irricevibilità**.

Le richieste di chiarimenti possono essere presentate entro le ore 12:00 del _____.

La prima seduta pubblica telematica si terrà alle ore 10:00 del _____.

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 9, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il servizio è aggiudicato mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo" o "Contratto") con più operatori economici, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di servizi.

I quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Unico limite è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato in termini di base d'asta.

Saranno legittimati alla stipula dell'AQ tutti gli OE le cui offerte siano utilmente collocate in graduatoria, non costituendo tuttavia titolo legittimante alla stipula dell'AQ l'avere presentato "offerta inaccettabile", intendendosi per tale l'offerta che risulti inappropriata sotto il profilo tecnico-qualitativo e/o rispetto al prezzo, IVA esclusa, risulti superiore alla base d'asta per uno o più dei livelli richiesti.

Tutti gli operatori economici utilmente collocati nella graduatoria finale, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegnano quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. Le Aziende interessate, tuttavia, non assumono alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

Si evidenzia inoltre che l'individuazione degli Operatori economici con cui i Contratti Applicativi relativi all'AQ verranno stipulati, essendo questi ultimi finalizzati alla realizzazione di interventi di continuità di cura e di supporto alla persona, sarà effettuata sulla base di motivata e formale valutazione dell'equipe territorialmente competente, congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia, finalizzata ad individuare la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente, tenendo conto del miglior rapporto tra esigenze di esecuzione delle prestazioni clinico sanitarie/riabilitative, le caratteristiche del progetto riabilitativo individuale, del programma riabilitativo individuale, le esigenze specifiche dell'utente, le preferenze espresse dagli utenti e le connesse necessità familiari contingenti, il rispetto del rapporto di continuità assistenziale con altri progetti attivi e l'offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sito sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il Sistema è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Guide che regolano il funzionamento e l'utilizzo del Sistema ed almeno disporre di un:

a) personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sito;

b) sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), i cui dettagli sono reperibili all'indirizzo: https://www.spid.gov.it/ o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero, quali la CIE (Carta di identità elettronica), la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o, per gli operatori economici esteri, mediante autenticazione sul sistema IAM regionale.

c) domicilio digitale presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali – INI-PEC o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (in seguito "Reg. eIDAS"),;

d) certificato di firma digitale, in corso di validità, intestato al legale rappresentante dell'operatore economico o suo delegato, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AGID;
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. eIDAS;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti dal Reg. eIDAS ed è qualificato in uno stato membro ovvero se il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Reg. eIDAS, ovvero se il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante uno dei sistemi di cui al paragrafo 0 a).

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1) Capitolato speciale
2) Schema di Accordo Quadro
3) Schema di Contratto Attuativo
4) Bando di gara
5) Disciplinare di gara
    - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
    - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
    - Allegato 3 – Voci di costo e costo della manodopera
    - Allegato 4 – Patto di integrità
    - Allegato 5 – Informativa Privacy
    - Allegato 6 – DCA U000247/2019

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza, all'interno del dettaglio del bando *"aperto"* concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione *"chiarimenti"* presente all'interno del Sistema.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione *"chiarimenti"* e nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, all'indirizzo http://www.aslroma1.it (di seguito "Sito istituzionale").

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il Sito istituzionale.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le Guide.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art.. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bando aperto o all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema (cfr. par. 1.1 lett. c). Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di ottimizzare le attività di gestione del servizio, che presenta una sostanziale omogeneità sul piano tecnico ed operativo, nonché di garantire una gestione unitaria dello stesso e per assicurare il raggiungimento di economie di scala per il contenimento della spesa

Le attività oggetto dell'appalto, come dettagliate nel capitolato speciale, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo (IVA esclusa)
1	Soggiorni estivi	85320000-8	P	€ 5.721.889,60
			Importo totale a base di gara	**€ 5.721.889,60**
			Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	**€ 0.00**

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a:

Valore a base d'asta I.E.	Valore rinnovo (24 mesi)	Valore servizi analoghi	Valore proroga tecnica	**Valore complessivo**
€ 5.721.889,60	€ 3.814.593,60	€ 1.430.472,40	€ 953.648,27	**€ 10.490.130,93**

Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è quello relativo a "Cooperative sociali".

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari al 49% del valore di gara
L'importo dei costi della manodopera è stato calcolato sulla base delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il CCNL "Cooperative sociali".
I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante e, per le voci di costo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/01, con fonti di finanziamento di Roma Capitale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

I consorzi stabili, laddove non concorrano con la propria struttura, e i consorzi fra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. In caso di indicazione di un consorzio fra imprese artigiane, questo è tenuto a indicare a sua volta i consorziati per i quali concorre.

Se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti, e sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, **è vietato** partecipare alla gara:

- ai concorrenti, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Contratto di rete;
- ai concorrenti, in raggruppamento o consorzio ordinario, o all'organo comune con potere di rappresentanza e alle imprese retiste da questi indicate, anche in forma individuale;
- ai consorziati esecutori, in qualsiasi altra forma.

Le imprese in Contratto di rete, nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune:

a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), partecipano a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

Se privo di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), è altresì necessario che il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

b) privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, partecipano nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

La partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune. La durata del contratto deve essere commisurata a quella dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. È fatta salva l'applicazione dei termini di durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e delle cause di esclusione non automatica, nonché in materia di self cleaning di cui all'art. 96 del Codice.

La mancata sussistenza delle suddette condizioni è attestata e verificata nei confronti:

- di tutti i partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE e Contratto di rete, compreso l'organo comune con potere di rappresentanza;
- delle ulteriori tipologie di consorzi e delle consorziate esecutrici e, per i consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili. delle consorziate che prestano i propri requisiti;

I raggruppamenti, i consorzi ordinari, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili, questi ultimi con riferimento alle sole consorziate esecutrici e le consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, i cui partecipanti siano carenti di un requisito generale o speciale, **non sono esclusi** se allo stesso tempo:

- possono comprovare di aver estromesso o sostituito un proprio soggetto privo dei requisiti con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata;
- tali misure sono ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate;
- in sede di presentazione dell'offerta ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente precedentemente verificatasi e il soggetto che ne è interessato, comprovando le misure adottate o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- prima dell'aggiudicazione ha comunicato alla stazione appaltante le misure adottate in relazione a cause escludenti verificatasi successivamente alla presentazione dell'offerta.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non accettino le clausole contenute nel patto di integrità.

6. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti è inserita sul Sistema in fase di presentazione della domanda. Altrimenti la stazione appaltante procede in ogni caso secondo quanto previsto al par. 16.6.

6.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto.

   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale o commerciale esistente nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi.

   Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi/forniture analoghi a quello di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica presso strutture pubbliche o private.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

forniti in originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) o, per i documenti detenuti da privati, copia autentica.

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al par. 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese del raggruppamento/consorzio/GEIE, anche da costituire e dal GEIE medesimo;
b. ciascuna delle imprese aderenti al Contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al par. 6.3 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Alle Imprese in Contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e per i consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri e facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

7. AVVALIMENTO

L'operatore economico può soddisfare il possesso dei requisiti speciali o migliorare la propria offerta mediante ricorso all'avvalimento di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali di ditte ausiliarie.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, prestare avvalimento per più di un concorrente e la partecipazione alla gara sia dell'impresa ausiliaria, sia dell'impresa che si avvale dei suoi requisiti, salvo che, a **pena di esclusione**, l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento in relazione ai requisiti generali e al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal consorzio.

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Il contratto di avvalimento**, a pena di nullità**, è concluso in forma scritta e contiene la specificazione di quanto messo a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto. Il contratto è oneroso, salvo che risponda ad un interesse anche dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è sanabile - e quindi causa di **esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice e l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra imprese artigiane e dei consorzi stabili ai propri consorziati.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, di € 114.437,79.

Si applicano, nella misura massima indicata, le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, anche per il possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del Codice, per fruire delle quali il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti:

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

a. Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Contratto di rete, GEIE, solo se tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni;
b. per i consorzi società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e per i consorzi stabili
   b.1) se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede le predette certificazioni;
   b.2) se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo entrambe posseggono le predette certificazioni, o in alternativa se il solo Consorzio possiede le predette certificazioni e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

a. Cauzione, con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici, a titolo di pegno, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
b. Fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, contratto di rete o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
   c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in originale informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, o suo duplicato informatico.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento, indicante il nominativo dell'operatore economico che lo ha effettuato, che attesti l'avvenuto versamento.

In caso di richiesta di estensione della durata della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta, e la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") secondo le modalità indicate al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi di seguito descritti:

Valore a base d'asta IVA esclusa	Valore comprensivo di opzioni e rinnovi	Importo contributo ANAC
€ 5.721.889,60	€ 4.768.241,33	€ 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante lo accerta mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico – FVoe. Laddove non disponibile, la mancata presentazione della ricevuta è sanabile tramite soccorso istruttorio.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta, composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;

deve essere effettuata sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle Guide.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato sul Sistema.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. **Non sono accettate** offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. Il Sistema accetta esclusivamente files con i seguenti formati p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, esplicitandone le motivazioni, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Busta documentazione" deve contenere:

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) garanzia provvisoria;
4) eventuale originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
6) documentazione di avvalimento di cui al par. 12.3;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 12.3;
8) Patto di integrità;
9) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero indicazione del suo numero seriale, con allegata copia del contrassegno in formato pdf, in caso di utilizzo di acquisto di marca da bollo, nel cui caso il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

12.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema, rendendo tutte le informazioni richieste sull'operatore economico o sui requisiti o sugli strumenti contrattuali consentiti e utilizzati.

12.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione in caso di avvalimento:

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica del servizio offerto presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 30 pagine solo fronte, esclusi indice e allegati;

   La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra tutti gli elementi necessari alla valutazione in base ai criteri indicati nella tabella di cui al successivo par. 15.1.

b) Allegati:

   E' consentita la presentazione di ulteriori allegati solo laddove supportino, con illustrazioni o specificazioni tecnico organizzative o presentazione di CV, quanto già indicato nella relazione tecnica.

Nella medesima "busta tecnica" potranno altresì essere inseriti:

c) Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante approfondita e congrua argomentazione delle ragioni della secretazione e relativa documentazione a supporto. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione di cui al punto c) verrà messa a disposizione del RUP e utilizzata in caso di eventuale accesso agli atti di ulteriori concorrenti, rimanendo in caso contrario agli atti della stazione appaltante. Tale richiesta è espressa anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dPR 186/2006. La Stazione appaltante, tenuto conto delle osservazioni così fornite e valutata la sussistenza dell'interesse dell'istante, procederà all'eventuale ostensione della documentazione senza ulteriore ricorso alla comunicazione di cui all'art. 3 del medesimo Decreto.

L'offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e suoi allegati, a **pena l'esclusione**.

14. OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione,** i seguenti elementi:

e) Nella sezione *"Valore offerto"* il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per il prezzo unitario e due cifre decimali per il valore complessivo dell'offerta.

f) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

g) la stima dei costi della manodopera.

Nella medesima "busta economica" potranno altresì essere inseriti:

h) preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3b – *Voci di costo e costo manodopera* al presente disciplinare, specificazione delle principali voci di costo che costituiscono l'offerta presentata e l'utile d'azienda al netto di oneri e tasse e del sistema di calcolo dei costi della manodopera e individuazione dei costi orari applicati

i) Relazione integrativa e documentazione a supporto contenente ulteriori indicazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo di cui al punto h) ed alla configurazione e calcolo del loro ammontare, che permettano in concreto di valutare la congruità dell'offerta proposta. Si applica quanto previsto al par. 13 lett. c) in materia di segreti tecnici e commerciali;

j) Se non già contenute nella relazione di cui al par. h), autonoma relazione e relativa documentazione a supporto che illustrino le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera di cui al punto h) e che permettano in concreto di valutare il rispetto dei minimi salariali retributivi (Si applica quanto previsto al par. 13 lett. c) in materia di segreti tecnici e commerciali.

La documentazione di cui ai punti h), i) ed j) verrà messa a disposizione del RUP e utilizzata nei casi di cui al par. 16.5, rimanendo in caso contrario agli atti della stazione appaltante.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio è aggiudicato mediante lo strumento dell'accordo quadro con più operatori economici, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

Saranno legittimati alla stipula dell'AQ tutti gli OE le cui offerte siano utilmente collocate in graduatoria.

L'Accordo Quadro con più operatori è eseguito ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, indicati nella rispettiva colonna con la lettera:

- D, se "discrezionali", il cui coefficiente è attribuito in base a valutazione discrezionalità;
- Q, se "quantitativi", il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

- T, se "tabellari", fissi e predefiniti, attribuiti o no in ragione della presenza del requisito richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Organizzazione delle attività generali di gestione del servizio, comprese quelle di gestione dei rapporti con i servizi territoriali, modalità di svolgimento degli incontri preliminari e di verifica, in termini di esaustività ed adeguatezza	8	8		
2	Proposte organizzativa e programma di attività del soggiorno standard, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno standard, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
3	Proposta organizzativa e programma di attività del soggiorno culturale breve e giornaliero, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno culturale breve e giornaliero, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
4	Proposte organizzativa e programma di attività del soggiorno autogestito, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno autogestito, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
5	Servizio di assistenza: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta in termini di competenza ed esperienza degli operatori svolgenti ruolo di capogruppo	4	4		
	Servizio di assistenza: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta in termini di competenza ed esperienza degli operatori svolgenti prestazioni di assistenza diretta	4	4		
6	Organizzazione del servizio di trasporto da e per Roma: efficacia ed adeguatezza	4	4		
8	Modello di Customer satisfaction: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta	3	3		
9	Modello di reportistica: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta	2	2		
10	Servizi aggiuntivi: adeguatezza e concretezza della proposta	5	5		

N°	CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
11	Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere: Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.				1
		70	70		

Ai fini della determinazione dei punteggi discrezionali sopra riportati, si specifica di seguito cosa si intende con "efficacia"

"esaustività", "concretezza", "adeguatezza" e "rilevanza" della proposta:

- Efficacia: capacità della proposta di conseguire i risultati attesi;
- Esaustività: completezza e accuratezza della proposta rispetto alle grandezze
- Adeguatezza: rispondenza delle proposte rispetto al contesto in cui le stesse si applicano.
- Concretezza: presenza nell'offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all'esecuzione del servizio;
- Rilevanza: importanza rispetto alla natura e contesto di svolgimento dell'esperienza professionale.

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente preliminare $C_{(a)pi}$, corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	**Eccellente**	**Ottimo**	**Distinto**	**Buono**	**Sufficiente**	**Insufficiente/ non valutabile**
Valore i-esimo $C_{(a)pi}$	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula "quadratica"**

$$C_i = (\frac{R_i}{R_{max}})^{\alpha}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

R max = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

α *= valore <0,5 >*

15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Si precisa che sia i coefficienti $C_{(a)i}$, sia i punteggi tecnici e economici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data e orario della prima seduta, se risulta necessario un rinvio, e delle successive sedute sono comunicati ai concorrenti tramite il Sistema, almeno 3 giorni prima della data fissata

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le modalità esplicitate nelle Guide.

16.1 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Sezione bandi scaduti del Sistema e sul Sito istituzionale

La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

16.2 Verifica documentazione amministrativa

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a controllarne la completezza, verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio e individuare gli eventuali soggetti esclusi, proponendo alla stazione appaltante l'atto di esclusione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16.3 Soccorso istruttorio

Ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa e ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura, con esclusione di quelli che compongono o riguardano l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati mediante soccorso istruttorio.

È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La stazione appaltante, al fine di acquisire la documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari, assegna all'operatore economico un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui adempiere alla richiesta, **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e di ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

16.4 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti, all'esame ed alla valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi, nonché all'apertura delle offerte economiche dei soggetti ammessi, alla loro valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Gli esiti delle valutazioni e le eventuali esclusioni sono registrati e resi visibili ai concorrenti nel Sistema.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui anche il punteggio tecnico risulti lo stesso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora la commissione individui offerte che, in base agli elementi specifici riportati nel par. 22, appaiano anormalmente basse, la commissione lo comunica al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione, compresa l'inammissibilità dell'offerta per sussistenza degli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

16.5 Verifica di anomalia delle offerte

Rappresentano elementi specifici ai fini della individuazione delle offerte sospette di anomalia, oltre ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati nell'offerta economica, anche la valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli alti elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la commissione abbia rilevato la sussistenza dei suddetti elementi specifici in relazione ad una o più offerte, lo comunica al RUP, il quale avvalendosi della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Laddove già non fornite in sede di presentazione dell'offerta o laddove carenti, Il RUP richiede al concorrente la presentazione o l'integrazione delle spiegazioni sul prezzo o sui costi prodotti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove non ritenute sufficienti il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

In tale sede viene verificata altresì l'attendibilità, degli impegni assunti dal concorrente, alla luce di quanto specificato nell'offerta tecnica, in relazione al:

a) l'applicazione ai lavoratori, anche in subappalto, del CCNL indicato dalla stazione appaltante ovvero l'equivalenza rispetto a quest'ultimo delle tutele comunque garantite, in caso di applicazione di altro CCNL e territoriali di settore comunque stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) la stabilità occupazionale;
c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o comunque non rispettino le condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

16.6 Aggiudicazione dell'appalto

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore di più operatori economici.

Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla proposta, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel corso della procedura la stazione appaltante chiede ai concorrenti di trasmettere, se non forniti in sede di offerta, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti non in suo possesso o altrimenti acquisibili, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali.

Se non effettuata in sede di verifica di congruità, il RUP effettua prima dell'aggiudicazione la verifica, a pena di **esclusione**, dell'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente di cui al par. 16.5 lett. a), b), c).

La stazione appaltante, previo esame ed approvazione della proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti di gara.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

16.7 Stipula del contratto

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo differimento concordato o intervenuto accoglimento di misura cautelare.

La garanzia provvisoria degli Operatori Economici posizionati utilmente in graduatoria, con i quali viene stipulato l'Accordo Quadro è svincolata automaticamente al momento della stipula di detto contratto, quelle degli ulteriori concorrenti perdono efficacia trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, gli Operatori Economici devono presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice, che ne disciplina anche lo svincolo automatico parziale, lo svincolo definitivo e il reintegro. In caso di RTI la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia o l'impossibilità/ritardo, per colpa dell'aggiudicatario, nella stipula del contratto, comprese la mancata comprova o indicazione dei dati necessari alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali o

produzione della documentazione a ciò richiesta o adozione di informazione antimafia interdittiva, determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Trattandosi di accordo quadro, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è pari al 1% del valore dell'accordo. L'importo per i contratti attuativi è fissato in misura pari al 10% al valore dei contratti stessi, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, senza considerare l'eventuale ulteriore rilancio competitivo.

In caso di mancata stipula del contratto nei termini previsti per fatto della stazione appaltante l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o in alternativa sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Allo stesso non spettano indennizzi, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura e comunica, prima dell'inizio della prestazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

17. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è consentito, nei limiti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 ed è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

18.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario prima della stipula deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro l'Operatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. ____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all' individuazione, tramite Accordo Quadro, di operatori idonei a svolgere soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilita' e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della Asl Roma 1,

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
  - (capogruppo) _____
  - (mandante) _____
  - (mandante) _____
  - (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ[1]

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

1) che l'Impresa applica il seguente CCNL _____ codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020_____;

2) di:

   ❑ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

   ovvero

   ❑ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

   _____

   _____;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) che l'Impresa:

   ❑ non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

   ❑ partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti *[Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali]*:

   _____

   _____

   _____

   ❑ partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente _____ in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

7) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

8) tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e dal Protocollo stipulato in data 19/12/2016 tra la Regione Lazio, CGIL, CISL, UIL del Lazio e FEDERLAZIO, aventi ad oggetto "*Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità*", di impegnarsi:

   a) entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, con l'esclusione del periodo di prova;

   b) a far salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'impresa è tenuta ad applicare;

   c) *[in caso di cooperative]* a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto., non saranno obbligati ad associarsi.

9) *[Nel caso l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante]* garantire l'equivalenza, rispetto a quelle di cui al CCNL indicato dalla stazione appaltante, delle tutele applicate ai lavoratori, anche in subappalto, secondo le modalità meglio specificate nell'offerta tecnica;

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;

11) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;

13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*] i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

- ❑ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

- ❑ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- ❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- ❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
  - contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

  ovvero

  - contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
  - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) *[in* caso *di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi*] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

17) *[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2]* che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____

_____

_____

_____, lì _____

_____

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO A*

* Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- amministratori, se si tratta di socio persona giuridica.

cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente in _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____, della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1

OFFRE

quali prezzi unitari per lo svolgimento del servizio:

Livello	**Descrizione**	**Quantità Q**	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)
Livello Basso	Utente giorno standard	180	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
	Utente giorno autogestito	666	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
	Utente giorno standard (DSM)	4932	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
Valore offerta Livello Basso € iva esclusa (A)					€_____,____	Euro _____,____
Livello Medio	Utente giorno standard	4704	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
	Utente giorno autogestito	544	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
Valore offerta Livello Medio € iva esclusa (B)					€_____,____	Euro _____,____
Livello Alto	Utente giorno standard	5760	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
	Utente giorno autogestito	336	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____

Valore offerta Livello Alto € iva esclusa (C)					€_____,____	Euro _____,____
Livello Altissimo	Utente giorno 2/1	1496	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
	Utente giorno 3/2	96	€ _____,____	Euro _____,____	€_____,____	Euro _____,____
Valore offerta Livello Altissimo € iva esclusa (D)					€_____,____	Euro _____,____
Valore offerta Complessivo € iva esclusa (A+B+C+D)					€_____,____	Euro _____,____

con IVA applicata del _____%

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € _____,__ (_____/__);
- che, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, il costo relativo alla manodopera è pari a € _____,__ (_____/__);

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 3b – VOCI DI COSTO E COSTO MANODOPERA

FAC-SIMILE GIUSTIFICAZIONI EX ART. 110 D.LGS. 36/2023

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della Asl Roma 1, dal proprio domicilio presso centri riabilitativi

GIUSTIFICAZIONI DELLE VOCI DI PREZZO CHE CONCORRONO A FORMARE L'OFFERTA

Il sottoscritto, _____,

nato a _____ il _____, munito dei poteri di legale rappresentante della ditta in quanto ricopre la carica di _____,

segnala le seguenti giustificazioni relative alle voci di costo in cui si scompone l'offerta ed utile d'impresa:

Prezzo offerto	€
Spese generali d'azienda	€
Costi di approvvigionamento dei materiali	€
Costi ammortamento per le attrezzature	€
Costi concernenti la logistica e trasporto	€
Costo della manodopera	€
Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico dell'impresa	€
Altro (specificare..)	€
Indicare l'utile d'impresa al netto di imposte e tasse	€

Per il costo del lavoro eventualmente dichiarato, indicare dettagliatamente i costi del personale da sostenere per la realizzazione dell'appalto, adottando lo schema sotto indicato. Si evidenzia che le informazioni riportate nella seguente tabella devono essere coerenti con quanto proposto all'interno della documentazione tecnica presentata. Si sottolinea, inoltre, che in caso di personale impiegato in altre commesse, nella tabella sottostante deve essere riportato esclusivamente il monte ore impiegato nell'appalto.

A tale modello dovrà comunque essere allegata apposita relazione contenente ulteriori indicazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo che permettano in concreto, unitamente alla documentazione presentata a supporto, di valutare la congruità dell'offerta proposta,

- con riferimento ai costi della manodopera (a titolo esemplificativo, vanno forniti: elenco dei dipendenti impiegati, qualifica con specificazione degli stipendi attribuiti, attestazione sul rispetto del CCNL e copia del CCNL applicato, tabelle come determinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché estratto dal libro unico del lavoro con personale e livelli retributivi. Qualora venga impiegato personale esterno, specificare la tipologia di contratto applicato e relativo costo), compresa la dichiarazione con cui venga confermata la volontà di applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, dalla relazione deve emergere la coerenza del calcolo del costo della manodopera con il personale offerto in sede di offerta tecnica.
- con riferimento agli ulteriori costi, comprese eventuali indicazioni relative all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente, all'originalità delle prestazioni proposte, e di verificare il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in materia di subappalto, della congruità degli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;

Qualifica	N. addetti	CCNL applicato	Livello	Monte ore inquadramento settimanale	Monte ore inquadramento annuale (1)	Monte ore effettivo annuale (2)	Costo orario applicato da CCNL	Costo annuo sostenuto
							€	€
							€	€
							€	€
							€	€
							€	€
Totale costo del lavoro intero periodo appalto*								€

(1) Si intende il monte ore "teorico" calcolato su 52,2 settimane

(2) Si intende il numero di ore medie lavorate annualmente al netto di malattie, festività, ferie, ecc.

Eventuali considerazioni conclusive: _____

_____

Data

_____

Firma (**)

_____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

(*) A corredo dei costi indicati, deve essere presentata idonea documentazione. La Ditta Concorrente deve dichiarare quali dei documenti presentati siano da ritenersi secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

(**) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le giustificazioni devono essere fornite e sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese riunite.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 4 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell' offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 5 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(*i*) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(*ii*) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, all'indirizzo http://www.aslroma1.it.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - *ex* DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto *"Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118* (**"Disciplina uniforme"**);

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto *"Proroga e rinnovo dell'Accordo Pagamenti"* per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto *"Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118"* – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015"

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la *"Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018"*;

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la *"Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017"*;

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente *"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"*, in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonchè del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i cerditi commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.

Decreto del Commissario ad *acta*
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento **(Allegato A),** quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto "*Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.*".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 – Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

"Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

"Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

"**Farmacie convenzionate**": soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

"Parte privata": la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

"Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

"Fattura di Acconto": indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle **funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art.**

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di **funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero,** valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Nota provvedimentale" : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

"Sistema di Interscambio" (di seguito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'**Atto di Certificazione**.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla ***Data Consegna*** della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari e/o Mandatari all'Incasso": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

"**Ente incaricato del pagamento del corrispettivo**", anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.

"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.

"Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.

"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.

2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;

(ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;

(iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

(i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);

(ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;

(iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.

4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:

(A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;

(B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;

(C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza, fatturazione in acconto e saldo.

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

(A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.) l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.

(B) **per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia),** l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);

(C) **ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero,** l'emissione, di:

- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- una fattura mensile **(Fattura di Acconto)** di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (**Fattura di Saldo**), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
  - ✓ sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 *sexies* del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
  - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
  - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
  - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

  Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.

5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata". L'Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l'impugnazione della nota provvedimentale conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d'atto della suddetta nota.

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell'8 giugno 2017, l'Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all'incasso

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.

6.2 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso delle somme non dovute.

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.

6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.

6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it.

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 – Cessione dei Crediti

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire madato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IMPORTO a base d'asta (escluse opzioni e rinnovi)		**5.721.889,60 €**	
FASI DELL'APPALTO		**SOGGIORNI ESTIVI**	
		Percentuale applicabile	Valore teorico accantonamento
		1,20%	€ 68.662,68
		Correzione scalino	€ 60.000,00
			€ 60.000,00
		Accantonamento teorico GDL (80%)	€ 48.000,00
		Incentivo assegnato (% e €, per fase e per singolo ruolo)	
1)	**Programmazione spesa per investimenti**	**/**	**/**
	a) RUP	/	/
	b) Collaboratore/i	/	/
2)	**Valutazione dei progetti**	**/**	**/**
	a) RUP	/	/
	b) Collaboratore/i	/	/
3)	**Predisposizione e controllo procedure di gare**	**35%**	**16.800,00 €**
	a) RUP	70%	- €
	b) Collaboratore/i	25%	4.200,00 €
	c) Definizione capitolato	5%	- €
4)	**Esecuzione dei contratti pubblici**	**65%**	**15.600,00 €**
	a) RUP	20%	- €
	b) Collaboratore/i RUP	10%	- €
	c) Direttore dell'esecuzione	40%	- €
	d) Collaboratore/i DEC	15%	2.340,00 €
	e) Incaricato della verifica di conformità o certificazione regolare esecuzione	12%	- €
	f) Collaboratore/i dell'incaricato punto e)	3%	468,00 €
		Totale accantonamento art. 14, c. 1 (80%)	**7.008,00 €**
		Totale accantonamento art. 14, c. 2 (20%)	**1.752,00 €**